

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI RAGUSA

Sede legale e operativa: Ragusa, Via Natalelli n. 2, presso il Tribunale di Ragusa
Sede operativa: Modica (RG), Via Aldo Moro s.n.c., presso l'ex Tribunale di Modica

A) Disposizioni generali

1. Oggetto e principi informativi.

Il regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modica (oggi Ragusa) con la delibera nr. 28 del 17.2.2011 disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di Mediazione Forense del COA di Modica (oggi Ragusa), di seguito denominato Organismo o OMF, istituito da e presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modica (oggi Ragusa), per lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta nei limiti di cui al presente regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie in materia di diritti disponibili.

Il regolamento fissa, altresì, i criteri di scelta dei mediatori che sono iscritti nell'Organismo; il rapporto giuridico, compresi i compensi, con i mediatori; adotta il codice etico; stabilisce la procedura di mediazione adottata dall'Organismo stesso, ai sensi dell'art. 16 comma 3 D.Lgs. 28/2010 e art. 7 D.M. attuativo; adotta la tabella delle indennità dovute ai sensi del D.M. attuativo nr. 180 del 18/10/2010.

Il presente regolamento, nel rispetto del dettato normativo di riferimento, si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.

2. Ambito di applicazione.

Il regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall'Organismo. Il servizio di mediazione viene offerto in favore di tutti coloro che intendano fruire dell'attività che l'Organismo offre al fine di assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta nei limiti di cui al presente regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie di natura civile, commerciale e societaria, in materia di diritti disponibili; sia che le stesse controversie intercorrano tra privati, sia che intercorrano fra privati ed imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici, anche a mezzo l'utilizzo dei risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

B) Organi

Dell'Organismo fanno parte i seguenti organi:

3. Il Consiglio Direttivo. Natura, composizione e funzioni.

Il Consiglio Direttivo è l'organo cui è demandata esclusivamente l'attività di gestione delle risorse umane – ad eccezione del Responsabile dell'Organismo di cui all'art. 8 del D.lgs. 28/2010 – e finanziarie dell'Organismo.

È composto da n. 3 membri tra i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modica (oggi Ragusa).

Il Consiglio dura in carica per tutta la durata del Consiglio dell'Ordine stesso e mantiene le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati solo per gravi motivi o per sopravvenute incompatibilità o indisponibilità ad assumere la funzione; in questi casi spetta al Consiglio dell'Ordine procedere ad integrare il Consiglio Direttivo con ulteriore nomina.

Il Consiglio Direttivo cura l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie dell'Organismo; stabilisce i requisiti di selezione dei mediatori, deliberandone l'ammissione all'elenco dei mediatori dell'Organismo; nomina il Segretario dell'Organismo.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato dal Consiglio dell'Ordine nell'atto deliberativo che istituisce l'Organismo di Mediazione.

4. Il Responsabile dell'Organismo. Compiti e nomina. Incompatibilità.

Il Responsabile dell'Organismo è il titolare delle funzioni disciplinate dagli art. 8 e ss. del D.Lgs. 28/2010 nonché dall'art. 7, comma 6; art. 8, commi 2 e 3; art. 12 del D.M. attuativo. Cura altresì, la tenuta della scheda di valutazione del servizio prevista dell'art. 7, comma 5 lett. b) del D.M. attuativo.

Il Responsabile dell'Organismo svolge le funzioni senza alcun vincolo di subordinazione con il Consiglio Direttivo.

Il Responsabile rappresenta l'Organismo e svolge le funzioni previste dalle norme sopra citate.

4.1 Nomina.

Il Responsabile dell'Organismo è nominato dal Consiglio Direttivo e il suo incarico è indipendente dalla durata del Consiglio Direttivo.

L'incarico di Responsabile dell'Organismo è a titolo oneroso e i compensi del medesimo sono stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

I compensi graveranno sugli introiti dell'Organismo derivanti dalla riscossione delle indennità di cui all'art. 16 del D.M. attuativo, nella misura e con i criteri che saranno adottati dal Consiglio Direttivo nell'atto deliberativo.

In nessun caso i compensi potranno gravare sulle indennità del mediatore incaricato per ogni singolo affare.

Il primo Responsabile dell'Organismo è nominato dal Consiglio dell'Ordine nell'atto deliberativo che istituisce l'Organismo. L'incarico può essere revocato esclusivamente dal Consiglio dell'Ordine.

4.2 Norme di comportamento del Responsabile e incompatibilità.

Il Responsabile dell'Organismo, è tenuto all'osservanza del Codice Etico (Allegato A del presente regolamento) approvato col presente regolamento. Il Responsabile non può assistere alcuna delle parti nei procedimenti di mediazione che si svolgono avanti al suo ufficio.

L'incarico di Responsabile dell'Organismo è incompatibile con la carica di componente o Presidente del COA presso il quale è istituito l'OMF e può essere nominato Responsabile decorsi 2 anni dalla cessazione dell'incarico presso il COA.

5. Il Segretario. Nomina e compiti.

Il Segretario, per la sua attività di segreteria amministrativa dell'Organismo, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Organismo.

Il Segretario è responsabile della tenuta del registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

Provvede altresì, all'aggiornamento dell'elenco dei mediatori dietro indicazioni del Responsabile dell'Organismo.

Fatti salvi i compiti riservati al Responsabile dell'Organismo, il Segretario provvede ad assistere il Responsabile dell'Organismo nelle attività previste dall'art. 8 del D.Lgs. 28/2010; raccogliere le domande di conciliazione, attraverso gli appositi moduli che saranno allegati al presente regolamento o che saranno predisposti dal Responsabile dell'Organismo per adeguarli alle esigenze dell'ufficio; verificare la disponibilità dell'altra parte a partecipare all'incontro di mediazione; esigere le indennità previste; comunicare al Responsabile, senza ritardo, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della procedura di mediazione.

A norma dell'articolo 2961, primo comma, del Codice Civile, è fatto obbligo all'Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

6. I Mediatori.

6.1 Elenco dei mediatori. Iscrizione. Assicurazione.

Presso l'Organismo è istituito l'elenco dei Mediatori, al quale sono iscritti coloro che abbiano dato la propria disponibilità nelle forme e nei termini previsti dal presente regolamento.

Nell'elenco dei mediatori sono iscritti, sempre previa verifica dei titoli abilitanti, gli avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Ragusa.

L'iscrizione nell'elenco dei mediatori è a cura del Responsabile dell'Organismo, il quale verifica in capo al richiedente la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente regolamento.

La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei mediatori sono a carico del Responsabile, che può provvedervi tramite il Segretario ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto elenco, il richiedente deve essere in possesso dell'attestato di partecipazione ad un corso di formazione specifica di almeno 15 ore, teorico pratiche, di cui 5 ore sull'analisi del D.lgs. n. 28/2010 e relativa disciplina di attuazione ai sensi del D.M. n. 180/2010 e 10 ore sulla gestione del conflitto e le competenze pratiche del mediatore ai sensi del D.M. n. 180/2010 (come previsto dalla Circolare N. 6-C/2014 del Consiglio Nazionale Forense).

Possono, altresì, presentare domanda d'iscrizione all'elenco dei mediatori dell'OMF gli avvocati che hanno già acquisito la qualifica di mediatore secondo il percorso generale, ossia attraverso la partecipazione al corso di Mediatore Civile Professionista di durata complessiva non inferiore a 50 ore, previsto dall'art. 18 D.M. 180/10 e s.m.i.

I mediatori inseriti nel suddetto elenco dovranno essere in regola con l'aggiornamento biennale previsto dal D.M. n. 180/2010, partecipando ai corsi all'uopo organizzati e/o riconosciuti dal C.d.O. di Ragusa direttamente o per il tramite di Organismi di formazione a ciò autorizzati in conformità ai requisiti richiesti dal D.Lgs 28/10 e dal D.M. 180/10; inoltre, i mediatori iscritti nel suddetto elenco dovranno svolgere nel biennio di aggiornamento il tirocinio assistito, partecipando ad almeno 20 procedimenti di mediazione presso l'OMF di Ragusa o presso altri Organismi di mediazione.

I mediatori non in regola con i predetti requisiti di aggiornamento professionale saranno sospesi dal servizio di mediazione sino alla verifica dell'ottenimento dei requisiti mancanti.

6.2 Compenso dei mediatori.

Ai mediatori spetta per ogni singolo affare trattato un onorario, comprensivo degli accessori di legge, pari al 50% delle indennità di mediazione di cui alla tabella A dell'art. 16, comma 4 del D.M. 180/2010. L'onorario è corrisposto alle condizioni indicate dal presente regolamento nell'apposita rubrica (Indennità spettante all'organismo di mediazione).

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

C) Regolamento di procedura (art. 5 D.M. 180/2010)

7. Sede dell'Organismo e del procedimento di mediazione. Deroghe

L'Organismo ha sede legale e operativa a Ragusa, Via Natalelli n. 2, presso i locali del Tribunale di Ragusa, ed ha altresì un'altra sede operativa a Modica (RG), Via Aldo Moro s.n.c., presso i locali dell'ex Tribunale di Modica.

I procedimenti di mediazione si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, presso la sede operativa dell'OMF in Modica; il martedì ed il giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso la sede legale e operativa dell'OMF in Ragusa.

La sede del procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

In tal caso, le parti devono fare richiesta congiunta al Responsabile dell'Organismo entro il termine di quindici giorni anteriori alla data fissata del Responsabile dell'Organismo per il primo incontro previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 28/2010.

La richiesta di fissazione di una sede diversa non dà diritto alle parti a esenzioni o riduzioni delle indennità per spese di avvio del procedimento previste dall'art. 16 del D.M. attuativo. In ogni caso, la sede degli incontri non può essere stabilita al di fuori delle città del circondario del Tribunale ove ha sede l'Organismo di mediazione.

8. Accesso alla mediazione.

1. La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione.
2. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 del D.lgs. 28/2010 è presentata mediante deposito di una apposita istanza presso le sedi dell'OMF indicate nell'art. 7 del presente Regolamento. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.
3. L'istanza deve indicare l'Organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa e il valore della stessa, nonché le generalità dell'avvocato che assiste la parte ove previsto o presente.
4. La domanda va redatta a mezzo l'utilizzo del modulo predisposto dall'Organismo e scaricabile dal sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa.
La domanda potrà essere presentata anche in forma libera, purché contenente tutti i dati di cui al comma 3.
5. Il deposito della domanda avviene presso le sedi di Ragusa e Modica dell'OMF, anche tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa

Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

- data di ricezione della medesima, ovvero a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo mediazione@avvragusa.legalmail.it.
6. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda.
 7. La Segreteria dell'OMF, con ogni mezzo idoneo che possa attestare l'avvenuta ricezione, trasmette all'altra parte nel più breve tempo possibile, la domanda di mediazione, la sede e la data del primo incontro. Le spese vive relative alla trasmissione della domanda di mediazione sono a carico della parte istante.
 8. La Segreteria invita l'altra parte a rispondere entro il termine di 8 giorni prima dell'incontro.
 9. Se l'altra parte accetta di aderire al procedimento, la stessa può inviare la propria adesione alle sedi operative di competenza dell'OMF, con gli stessi mezzi previsti per la presentazione della domanda di mediazione, utilizzando l'apposito modulo di adesione al procedimento di mediazione scaricabile dal sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa.
 10. Se invece la parte invitata comunica un rifiuto oppure non perviene alcuna comunicazione alla data fissata per il primo incontro, il mediatore designato chiude, alla suddetta data, il procedimento dando atto dell'esito negativo della mediazione.
 11. Le parti, unitamente alla domanda di mediazione o al modulo dell'adesione, possono allegare la documentazione che ritengono più opportuna e che sarà a disposizione di entrambe le parti, ad eccezione di quella che verrà prodotta con riserva di uso in favore del solo mediatore.
 12. Le spese di avvio del procedimento, a valere sull'indennità complessiva, sono dovute da ciascuna parte: dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
 13. Le parti possono anche presentare, con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'art. 8 del presente Regolamento, una domanda congiunta e contestuale (il cui modello è scaricabile dal sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa) per l'attivazione della procedura conciliativa.
 14. Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'indirizzo indicato per le comunicazioni nei loro atti.
 15. Tutti i termini previsti dal Regolamento debbono intendersi come ordinatori e non sono sospesi nel periodo compreso tra il 1 e il 31 agosto.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

9. Il Mediatore.

9.1 Affidamento dell'incarico. Criteri.

Il mediatore è designato dal Responsabile dell'Organismo secondo un criterio di rotazione.

9.2 Poteri del mediatore. Astensione e ricusazione.

Il mediatore non può decidere la controversia, ma deve, con le proprie capacità e competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi.

Il mediatore ha l'obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal Codice Etico allegato al presente regolamento e in tutti i casi di incompatibilità per come indicati nel presente regolamento.

Le parti, hanno facoltà, entro tre giorni dalla comunicazione, di chiedere la sostituzione del mediatore motivandone la ricusazione.

È prevista la possibilità per le parti di comune indicazione del mediatore ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'Organismo, fatte salve le incompatibilità.

9.3 Accettazione dell'incarico.

Il mediatore deve comunicare alla Segreteria prontamente, in ogni caso non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Salvo gravi e documentati motivi da comunicare nel più breve tempo possibile, il mediatore è tenuto a presenziare alla mediazione per la quale è stato incaricato. La mancata partecipazione a quest'ultima senza giustificato motivo può essere causa di sospensione del mediatore dal servizio di mediazione e, in caso di reiterato comportamento in tal senso, di cancellazione dall'elenco dei mediatori dell'Organismo.

Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore, per ciascun affare per il quale è designato, deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità secondo la seguente formula:

«In relazione all'affare assegnatomi con atto del responsabile dell'organismo del (indicare organismo e data di assegnazione dell'affare) dichiaro che non sussistono circostanze o fatti inficianti l'indipendenza, la neutralità e l'imparzialità dovute per lo svolgimento dell'incarico. Dichiaro, altresì, di non avere avuto con le parti del procedimento di mediazione alcun rapporto di parentela o affinità o rapporto pregresso di affari o cointeressenze né di aver prestato opera di consulenza prima dell'incontro designato. Parimenti, mi obbligo a comunicare a codesto organismo qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni».

Le parti possono richiedere al Responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato.

Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

funzione, deve avvenire a cura del Responsabile dell'Organismo nel tempo più breve possibile.

Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

9.4 Incompatibilità.

Sono cause di incompatibilità con l'attività di mediatore per ogni singolo affare:

- a) avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura;
- b) essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito;
- c) essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime;
- d) essere socio, associato, praticante, componente dello studio o della struttura del professionista che assiste una delle parti del procedimento.

9.5 Incarichi per gli affari relativi alle parti ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

Il mediatore che presenta domanda di iscrizione nell'elenco dell'Organismo, accetta di svolgere la procedura di mediazione per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, senza compenso alcuno.

9.6 Il consulente tecnico del mediatore.

Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche e sempre che la procedura di mediazione sia stata effettivamente avviata, il mediatore può avvalersi di esperti/consulenti iscritti all'albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale di Ragusa e/o presso i Tribunali compresi nel Distretto della Corte d'Appello di Catania.

Il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

Al consulente si applicano le disposizioni del presente Regolamento che riguardano le incompatibilità, l'imparzialità e l'obbligo di riservatezza.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

10. Svolgimento della Mediazione

10.1 L'incontro di mediazione.

Le parti partecipano all'incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante a cui deve essere rilasciata apposita procura speciale notarile a transigere, conciliare e disporre totalmente della procedura di mediazione.

10.2 Assistenza.

Le parti o i rispettivi rappresentanti devono farsi assistere da un avvocato nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice, art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010 e s.m., nel primo incontro e negli incontri successivi fino al termine della procedura.

Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato.

In nessun caso la funzione di assistenza tecnica dell'avvocato può essere delegata ad un praticante.

10.3 Rappresentanza.

In ogni caso, è necessario portare a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro, in caso siano diversi da quelli indicati nell'apposita sezione del modulo di domanda allegato al presente regolamento.

10.4 Costo della mediazione.

Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 oltre IVA per le liti di valore fino a 250.000,000 euro e di euro 80,00 oltre IVA per quelle di valore superiore, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella delle indennità (**Allegato B** del presente Regolamento).

10.5 Modalità, durata massima e proroga.

Ai sensi dell'art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98

-il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.

-Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art 17 del DLgs 28/2010 ha previsto che "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'Organismo di mediazione", salvo le spese in favore dell'Organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate)

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

- Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 28/2010).

Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente, salvi i casi previsti dal presente regolamento per il mediatore ausiliario e il consulente del mediatore.

Ove sia necessario ed utile, il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

La durata massima del procedimento di mediazione è di tre (3) mesi, salvo la necessità di una proroga motivata per un periodo non superiore ad altri tre mesi.

Il termine di tre mesi decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

10.6 Mediazione telematica

1. Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.
2. È sempre ammessa la mediazione online nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso dell'Odm, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore.

10.6.1 Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico.

1. è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL o Fibra) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
2. permette agli utenti di gestire gli incontri di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione;
3. consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
4. all'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo;
5. la sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato).

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

10.6.2 Piattaforma on-line.

1. L'Organismo assicura la riservatezza della procedura di mediazione telematica attraverso la piattaforma ad accesso riservato raggiungibile all'indirizzo: <https://mediazione.ordineavvocatiragusa.it>
2. La piattaforma dell'Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

10.6.3 Accesso riservato.

1. L'accesso alla piattaforma è riservato esclusivamente alle parti o ai loro procuratori, ai loro avvocati (e/o eventuali consulenti tecnici) e al mediatore incaricato.
2. La procedura di accesso alla piattaforma comporta l'accettazione da parte degli utenti del presente regolamento che disciplina la riservatezza delle informazioni in qualsiasi formato (audio/video/testuali/grafiche) obbligando contestualmente gli stessi a non divulgare a terzi tali dati.
3. L'accesso alla piattaforma, conseguente alla istanza di mediazione, avverrà attraverso il supporto della Segreteria dell'Organismo che rilascerà le credenziali di accesso.
4. Al momento dell'accesso delle parti nella stanza virtuale il Mediatore deve verificare l'identità dei partecipanti.
5. Preliminarmente alla procedura di mediazione sarà possibile usufruire di un servizio di assistenza dedicata finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, test consigliabile per garantire durante la procedura di mediazione la presenza delle sole parti accreditate (parti e mediatore).
6. Il processo di mediazione telematica avviene tramite "stanze virtuali" abilitate ad hoc che consentono l'accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore: è lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna di esse. Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita l'assoluta riservatezza delle informazioni.
7. Quando le parti e il mediatore concordano, alcune fasi della procedura possono essere trasformati da digitali in analogici (es. svolgimento di un incontro presso la sede dell'organismo).
8. Le parti hanno la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.

10.6.4 Verbale di mediazione.

1. Se le parti, dotate di firma digitale, raggiungono un accordo conciliativo, sottoscrivono la copia dello stesso e lo trasmettono in formato elettronico (tramite PEC - Posta Elettronica Certificata) al termine dell'incontro.
2. I verbali conciliativi, con gli allegati accordi devono essere sottoscritti dalla Parti con firma digitale e devono essere inviati al Mediatore o all'Organismo a mezzo PEC. Il Mediatore li sottoscrive con firma digitale e certifica la sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
Organismo di Mediazione Forense

Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

3. In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell'incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinanzi ad un pubblico ufficiale. Le Parti inviano poi la documentazione cartacea al Mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza.
4. La Segreteria dell'Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione.
5. I verbali di mero rinvio dell'incontro – ad esclusione quindi dei verbali di cui all'art. 11, commi 3 e 4, d.lgs. 28/2010 – possono essere sottoscritti dal solo mediatore con firma digitale e inviati alle parti in modalità telematica. Le parti, in questo caso, hanno diritto di chiedere al mediatore o alla Segreteria dell'Odm, a mezzo PEC, una rettifica di quanto verbalizzato entro e non oltre il termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione.

10.6.5 Requisiti.

1. Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica, le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software: postazione collegata ad Internet (preferibilmente con collegamento ADLS) dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio, con un browser web attivo.

10.6.6 Sessioni telematiche di mediazione.

1. La tecnologia adottata dall'Organismo prevede che le sessioni di mediazione telematiche vengano gestite da una banda di comunicazione che permette di condividere più flussi video contemporanei all'interno dello stesso canale e l'apertura di più canali di flusso.
2. Lo strumento consente al mediatore incaricato di comunicare in audio/video con tutti i partecipanti, eventualmente condividendo documenti e file elettronici, scrivendo, richiedendo un eventuale feed-back agli utenti.
3. Nel contempo gli altri utenti possono esprimere il proprio status e possono richiedere di intervenire. In funzione dello specifico scenario applicativo, il mediatore incaricato può integrare il proprio audio/video con gli eventuali interventi audiovisivi degli altri partecipanti abilitati.
4. L'elenco di tutti gli utenti che partecipano nominativamente alla sessione viene visualizzato nell'apposita sezione con il relativo status.
5. Il mediatore ha in ogni momento la facoltà di abilitare/disabilitare il flusso audio/video ai singoli partecipanti mantenendo altresì aperto il collegamento per la successiva eventuale azione di abilitazione/disabilitazione.

11. Esito dell'incontro di mediazione. Proposta e verbale. Effetti.

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo ovvero un verbale che contenga esso stesso l'accordo delle parti.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

2. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore non può formulare una proposta di conciliazione, salvo che le parti ne facciano concorde richiesta e che lo stesso mediatore disponga degli elementi necessari.
3. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 28/2010.
4. La proposta di conciliazione su richiesta delle parti, è comunicata alle stesse per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel suddetto termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
5. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente regolamento, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
6. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del Codice Civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
7. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
8. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale negativo con l'indicazione della proposta del mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente regolamento. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
9. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

11.1 Scheda di valutazione del servizio.

Al termine del procedimento di mediazione, ciascuna parte deve compilare la scheda per la valutazione del servizio (**Allegato C del presente Regolamento**) e consegnare la stessa, debitamente firmata, al Segretario dell'Organismo.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

12. Riservatezza.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

13. Inutilizzabilità e segreto professionale.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del Codice di Procedura Penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 c.p.p. in quanto applicabili.

14. Casi specifici di negoziazioni previsti dalla legge.

Il presente regolamento non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

15. Indennità spettante all'Organismo di Mediazione.

L'indennità a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Per le **spese di avvio**, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 oltre IVA per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 oltre IVA per quelle di valore superiore, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

Per le **spese di mediazione** è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella delle indennità allegata al presente regolamento.

Le spese di avvio del procedimento hanno la funzione di coprire le spese di Segreteria dell'Organismo.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

Le spese di mediazione, determinate in base al valore della lite così come riportato dalle tariffe allegate al presente Regolamento comprendono:

- a) i costi di amministrazione dell'Organismo compresi i compensi del Responsabile dell'Organismo di mediazione;
- b) l'onorario del mediatore.

Le spese di mediazione, qualora le parti dichiarino di voler avviare la mediazione, sono corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1 bis e comma 2, del d. lgs 528/2010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Le spese di mediazione comprendono l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

16. Il valore della lite.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del Codice di Procedura Civile.

Le spese di mediazione sono corrisposte dalle parti in base al valore della lite dichiarato nella domanda di mediazione, salvo che dalla documentazione in atti e/o da criteri oggettivi e/o dall'accordo raggiunto dalle parti risulti un valore diverso da quello dichiarato; in tal caso, le spese di mediazione sono commisurate al corrispondente scaglione di riferimento.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

17. Criteri per la determinazione delle indennità.

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella allegata al presente regolamento:

- a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) è aumentato in misura non superiore ad un quarto in caso di successo della mediazione;

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

c) è aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b.

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. L'Organismo ha facoltà di variare le proprie Tariffe, restando inteso che tali modificazioni si applicano alle sole procedure iniziate dopo la pubblicazione di dette modifiche.

18. Tirocinio assistito.

Il tirocinio assistito di cui all'art. 4 del D.M 145/2011 può essere svolto gratuitamente presso l'Organismo compatibilmente con le disponibilità dei procedimenti e secondo le modalità organizzative stabilite dal Responsabile dell'Organismo. Il mediatore, prima dell'inizio dell'incontro, informa le parti e, se non vi è opposizione, autorizza il tirocinante ad assistere al procedimento. Il tirocinante assiste alla procedura astenendosi da qualsiasi intervento ed è altresì tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

19. Entrata in vigore del Regolamento e modifiche dello stesso.

Il presente Regolamento con i suoi allegati entrerà in vigore a far data dalla iscrizione dell'Organismo nell'apposito Registro Ministeriale.

Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa.

Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs n. 28/2010 nonché al D.M. n. 180/2010.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

20. Trattamento dei dati e accesso agli atti.

Tutti i dati in possesso dell'Organismo sono trattati con la massima riservatezza e in conformità alle disposizioni di legge previste dal Decreto Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 2016/679.

Soltanto le parti e i rispettivi avvocati che hanno partecipato alla procedura di mediazione hanno diritto di accedere in ogni tempo agli atti del procedimento. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati da ciascuna parte nelle sessioni comuni che non siano state dalle riservate alla sola visione del mediatore; di tali documenti non potrà essere estratta copia se non con il consenso della parte che li ha depositati. Inoltre ciascuna parte e/o il rispettivo avvocato ha accesso agli atti depositati nella propria sessione separata. Le parti e/o i loro avvocati hanno altresì accesso ad eventuali consulenze tecniche svolte nell'ambito del procedimento di mediazione.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM, attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

ALLEGATI

A) CODICE ETICO

1. Premessa

Premesso che il mediatore caratterizza il suo compito e svolge l'incarico tenendo sempre presente i tre principi fondativi dell'indipendenza, dell'imparzialità e della neutralità nel significato precipuo di:

Indipendenza come assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il mediatore ed una delle parti.

Imparzialità come attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

Neutralità come posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.

Ciò premesso, nello specifico si rassegnano le seguenti norme di comportamento.

2. Norme di comportamento per i mediatori

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di mediatore sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti.
2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il mediatore deve comunicare alle parti e al responsabile dell'organismo, qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo professionale o personale con una delle parti o dei loro assistenti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della conciliazione; il fatto che il conciliatore o un suo collaboratore, socio, dipendente abbia agito in qualità diversa da quella di conciliatore per una delle parti della controversia. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza ad assumere l'incarico di conciliatore o a svolgere la relativa funzione. In questi casi il conciliatore può accettare l'incarico o proseguire il procedimento di conciliazione, solo se è certo di essere in grado di mantenersi imparziale, neutrale e indipendente e solo con il consenso espresso delle parti.
4. Il mediatore deve sempre agire e dare l'impressione di agire in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

5. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
6. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
 - a) le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
 - b) il ruolo del mediatore e delle parti;
 - c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti.
7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore della lite e dalla tipologia della controversia.
8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
9. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

B) Tabella delle indennità di mediazione

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte oltre IVA)	
Fino a Euro 1.000:	Euro	65
da Euro 1.001 a Euro 5.000:	Euro	130
da Euro 5.001 a Euro 10.000:	Euro	240
da Euro 10.001 a Euro 25.000:	Euro	360
da Euro 25.001 a Euro 50.000:	Euro	600
da Euro 50.001 a Euro 250.000:	Euro	1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000:	Euro	2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:	Euro	3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:	Euro	5.200
Oltre Euro 5.000.000:	Euro	9.200

Tabella corrispondente a quella di cui al DL 180/2010 con accanto la riduzione di cui all'art 16 comma 4 lett. d) per le mediazioni obbligatorie e disposte dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010)

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte oltre IVA)	
Fino a Euro 1.000:	Euro	65 43,33
da Euro 1.001 a Euro 5.000:	Euro	130 86,67
da Euro 5.001 a Euro 10.000:	Eur	240 160
da Euro 10.001 a Euro 25.000:	Eur	360 240
da Euro 25.001 a Euro 50.000:	Eur	600 400
da Euro 50.001 a Euro 250.000:	Euro	1.00 666,67
da Euro 250.001 a Euro 500.000:	Euro	2.000 1.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:	Euro	3.800 1.900
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:	Euro	5.200 2.600
oltre Euro 5.000.000:	Euro	9.200 4.600

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

(Di cui all'art 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 oltre IVA per le liti di valore fino a 250 000,00 euro e di euro 80,00 oltre IVA per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo,
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella delle indennità.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

7. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
8. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5 comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
9. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
10. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
11. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte,
12. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
13. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella B allegata al presente decreto, sono derogabili.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

C) Scheda di valutazione

**SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E DELLA
SODDISFAZIONE PERCEPITA (Customer satisfaction)**

Gentile Utente, il questionario che Le richiediamo di compilare è parte essenziale del procedimento di mediazione al quale Ella ha partecipato. È redatto al fine di rilevare alcuni dati importanti che ci permetteranno di migliorare i nostri servizi.

Le chiediamo di volerlo gentilmente compilare e di restituircelo, con la Sua sottoscrizione e l'indicazione delle sue generalità, inoltrandolo tramite via telematica al responsabile dell'organismo o tramite posta elettronica certificata (PEC), agli indirizzi sotto indicati.

La ringraziamo sin d'ora per la collaborazione.

Valutazione numerica (riportare la valutazione numerica corrispondente)	1	2	3	4	5
Attività	Insoddisfacente	Poco soddisfacente	Buono	Più che buono	Ottimo
Come valuta le informazioni verbali ricevute dall'Ufficio per l'accesso alla mediazione					
Come giudica le informazioni contenute nel sito web (compilare solo se si è utilizzato il sito)					
Come giudica la modulistica che le è stata consegnata o che ha scaricato da internet					
Come giudica i tempi di attesa per la risposta per la prima convocazione avanti al mediatore					
Come giudica il comportamento del personale che ha incontrato in ufficio o con cui è entrato in contatto					
Come giudica il primo incontro col mediatore					

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr.28 del 17.02.2011
 iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 7.5.2011 al nr. 298

Attività	Insoddi sfacente	Poco soddi sfacente	Buono	Più che buono	Ottimo
Come giudica la competenza del mediatore					
Come valuta l'attività del mediatore ai fini della composizione amichevole della controversia					
Come valuta l'esito finale del procedimento					
Come valuta l'imparzialità, l'indipendenza e la neutralità dimostrate dal mediatore					
Come giudica la proposta effettuata dal mediatore (rispondere solo se il mediatore ha formulato la proposta)					
Indichi una valutazione complessiva del servizio					
OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI:					
Nome					
Cognome					
Data di nascita					
Luogo di nascita					
Firma					

La presente scheda, compilata in ogni sua parte e firmata, deve essere consegnata al Segretario dell'Organismo.